

Giunta Regionale

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo

Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche

Il Dirigente Responsabile del Servizio Valter Verlicchi

Reg. PG-| 07 | 307480 del 03 DIC. 2007

Agli Enti e Associazioni in indirizzo

oggetto: delibera g. r. 916/07 - circolare esplicativa

Con la delibera 916/07 di recente pubblicazione sono state adottati i parametri per la nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere. L'analisi della delibera stessa ha portato, in questa prima fase di verifica, alla individuazione di punti critici che richiedono una analisi esplicativa. Per questo motivo ai fini di agevolare il nuovo iter per la classificazione delle strutture ricettive e della nuova dichiarazione dei requisiti posseduti dalle strutture ricettive con la presente circolare si analizzeranno e si darà risposta a diversi quesiti posti all'amministrazione regionale.

Un primo quesito riguarda la problematica relativa alle strutture ricettive che hanno ottenuto, a seguito dell'applicazione dell'ultima normativa relativa al condono edilizio, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività ricettiva in locali con caratteristiche non conformi alle normative vigenti al momento del condono, in particolare per quanto riguarda le altezze dei locali. Ai fini dell'armonizzazione di tale situazione anche ai nuovi parametri stabiliti con la delibera 916/07 deve essere considerato che ogni Comune, ai sensi del decreto legislativo 267/2000, ha autonomamente stabilito in collaborazione con gli uffici ASL competenti per territorio, parametri autonomamente valutati per la concessione dell'agibilità e dell'usabilità ai fini dell'utilizzo dei locali ai fini della ricettività turistica. Trattandosi di parametri valutati singolarmente, non può essere fatta una valutazione complessiva e non possono che restare in vigore i limiti indicati nelle relative autorizzazioni comunali e sanitarie qualora le strutture restino classificate al livello ottenuto ai sensi della abrogata normativa L.R. 42/81.

Un ulteriore quesito riguarda le strutture ricettive con stanze autorizzate ai sensi delle previgenti normative a un numero di posti letto superiori a 2. In questo caso le camere possono mantenere la capacità ricettiva già assegnata purché non siano richiesti aumenti di classifica. Negli altri casi di richiesta di ulteriori posti letto si dovrà garantire per ogni posto letto una metratura utile di 6 mq. a posto letto così come definito della dgr 916/07.

40127 BOLOGNA , Viale A.Moro , 64 - Tel.051.283353 - Fax 051.283024 e-mail: turismo@regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	927	460	50	40			Fasc.	2007	1	

Metrature dei bagni. Con la delibera 916/07 è stata stabilita come metrature minima dei bagni delle strutture esistenti una metrature di 2,5 mq minimi. Per le strutture già autorizzate tuttavia ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16/04 l'adeguamento dei servizi igienici è previsto sono in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono ed in caso di ristrutturazione radicale. Per cui le strutture già autorizzate, che mantengano l'autorizzazione e la classifica già ottenuta, non sono tenute ad adeguare le dimensioni dei servizi igienici.

Percentuale di tolleranza sulle dimensioni dei locali, è possibile che le dimensioni dei locali siano calcolate tenendo conto di una percentuale di tolleranza del 2% in più o in meno secondo gli usi previgenti nei diversi Comuni.

E' stata anche richiesta la definizione del concetto di ristrutturazione radicale. Ai fini delle L.R. 16/04 si dovrà intendere un intervento edilizio che comporti lo spostamento della maggior parte dei muri divisori appartenenti all'edificio o alla sezione oggetto dell'intervento.

Sale e aree comuni, con la delibera 916/07 sono state indicate la presenza di diversi spazi comuni che devono essere presenti nelle strutture ricettive e la dimensione complessiva di tali locali. Non esistono vincoli sull'organizzazione degli spazi per cui è possibile che l'area bar sia nei pressi della hall o nell'ambito dei locali comuni purché sia garantita la dimensione complessiva dei locali ad uso comune previste per ogni livello di classifica.

Impianto di riscaldamento: La normativa prevede che in caso di strutture aperte dopo il primo ottobre e aperte prima del 30 aprile sia necessaria l'esistenza di un impianto di riscaldamento per poter aprire l'esercizio. Le date inserite tengono complessivamente conto delle diverse realtà regionali, tuttavia essendo possibile l'accensione degli impianti di riscaldamento prima del 15 di ottobre e dopo il 15 aprile solo conseguentemente alla adozione di un provvedimento del sindaco. I comuni potranno autorizzare l'apertura delle strutture prive di impianto di riscaldamento tra l'1 e il 15 ottobre e tra il 15 ed il 30 aprile, con la condizione che ove i sindaci prevedono la possibilità dell'accensione dell'impianto nei periodi indicati l'autorizzazione all'apertura per i periodi indicati si debba intendere sospesa.

Strutture in corso di realizzazione. Per le strutture in corso di realizzazione, i comuni dovranno tenere presente, in sede di analisi dei parametri dimensionali, delle dimensioni già valutate e concordate nel corso della pratica edilizia.

Parcheggio, la dgr 916/07 prevede per la classifiche a 4 s e 5 stelle la presenza di un servizio di parcheggio e autorimessa in garage dell'esercizio o in garage esterno. Il servizio deve intendersi come erogato nel caso di garage chiuso o di parcheggio recintato con la condizione che la responsabilità in caso di danni alle autovetture in costodia sia totalmente a carico del gestore. Il servizio deve essere garantito in un numero adeguato, al numero delle stanze presenti nella struttura ricettiva.

Specificazione tipologica di meublé-garnì. Nella attuale formulazione tale specificazione le strutture potranno essere classificate fino a due stelle, la mancanza del servizio di ristorante, infatti

consente classifiche superiori solo in caso di ubicazione in centri storici o di convenzione con un ristorante esterno, che non disti oltre 300 metri dalla struttura.

Dipendenze, per le dipendenze è prevista una distanza di norma non superiore a100 metri dalla casa madre, il calcolo dovrebbe essere fatto dagli ingressi, ma esiste un margine di tollerabilità da concordare con il comune.

Accessori dei bagni privati. La dimensione dello specchio per il trucco potrà variare tra i 18 ed i 20 centimetri di circonferenza.

Si coglie altresì l'occasione per evidenziare un refuso all'interno del modello di classificazione adottato con determina dirigenziale 10946/2007 nelle sezione 3 - DICHIARAZIONE DELLA CAPACITA' RICETTIVA.

Il secondo e il terzo capoverso devono intendersi modificati come segue:

" La capacità ricettiva delle unità abitative con uso cucina in un albergo non può superare il 40% del totale della capacità ricettiva complessiva.

La capacità ricettiva degli alloggi senza uso cucina in un a R.T.A. non può superare il 40% del totale degli capacità ricettiva complessiva."

Distinti saluti.

Dr . | Valter Verlicchi